



CITTÀ DI CHIVASSO  
Città Metropolitana di Torino

---

**ORDINANZA N. 334 del 11/07/2024**

***Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO.***

**PREMESSO CHE:**

- con prot. n. 28684 in data 04-06-2024 è pervenuta la richiesta a firma del signor Perrone Adriano residente in Cascina L'Aurora n. 1 Tonengo di Mazzè, in qualità di Presidente della Associazione Pro Mandria con sede in Frazione Mandria n. 5, tendente ad ottenere l'AUTORIZZAZIONE per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione dei festeggiamenti denominati "MDC BEER FESTIVAL" e nella fattispecie con i seguenti orari:

**dalle ore 17,00 del 18-07-2024 alle ore 02,00 del 19-07-2024**  
**dalle ore 17,00 del 19-07-2024 alle ore 02,00 del 20-07-2024**  
**dalle ore 17,00 del 20-07-2024 alle ore 02,00 del 21-07-2024**  
**dalle ore 11,00 alle ore 20,00 del 21-07-2024**

-la predetta manifestazione vedrà la presenza di numerose persone, all'interno dell'area interessata all'evento che si svolge nella **piazza centrale della frazione Mandria**

**RILEVATO CHE**

- ✓ da una approfondita analisi delle manifestazioni, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico;
- ✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

**RITENUTO** che, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione, delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

- ✓ divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio all'interno delle aree degli eventi;
- ✓ divieto di detenere e consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa.
- ✓ divieto di vendita, somministrazione e porto all'interno dell'area della manifestazione, di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 volumi.

**CONSIDERATO**, pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, si ritiene necessario vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:

- ✓ di vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nei luoghi deputati ad ospitare gli eventi;
- ✓ di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;
- ✓ di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;
- ✓ divieto di vendita, somministrazione e porto all'interno dell'area della manifestazione, di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 volumi.

**RINVENUTE** sufficienti ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici;

**VISTO:**

- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;

**VISTA** la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;
- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

**VISTI:**

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni.

**VISTI** gli articoli 17 comma 2 del TULLPS.

**ORDINA**

**E' FATTO DIVIETO:**

**dalle ore 17,00 del 18-07-2024 alle ore 02,00 del 19-07-2024**  
**dalle ore 17,00 del 19-07-2024 alle ore 02,00 del 20-07-2024**  
**dalle ore 17,00 del 20-07-2024 alle ore 02,00 del 21-07-2024**  
**dalle ore 11,00 alle ore 20,00 del 21-07-2024**

#### **all'interno dell'area interessata dalla manifestazione in premessa descritta**

- ✓ di vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- ✓ di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;
- ✓ divieto di vendita, somministrazione e porto all'interno dell'area della manifestazione, di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 volumi.
- ✓ di introdurre all'interno delle aree in cui si svolgeranno le manifestazioni bottiglie di plastica con i tappi;
- ✓ di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

#### **AVVERTE**

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'art. 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori/esercenti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 17 com. 2 del TULPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

#### **TRASMETTE**

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso;
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso.

e p.c - al Sig. Prefetto di Torino;

- al Sig. Questore di Torino;

#### **INFORMA**

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria, quale Dirigente/Comandante del Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

IL DIRIGENTE  
Marco Lauria

IL SINDACO  
Claudio Castello  
Firmato digitalmente